



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

I contratti di finanziamento nella prassi bancaria

Matteo Bragantini, Ilaria Laureti

SOMMARIO

1. Natura giuridica	00
2. Gli “attori” del finanziamento alle imprese	00
2.1. La parte finanziatrice	00
2.2. La parte finanziata	00
3. Struttura standard di un contratto di finanziamento	00
3.1. Parti	00
3.2. Parte introduttiva: premesse e definizioni	00
3.3. Oggetto e scopo	00
3.4. Condizioni sospensive	00
3.5. Utilizzo, interessi e rimborso	00
3.6. Rimborso anticipato	00
3.7. Dichiarazioni e garanzie	00
3.8. Impegni	00
3.9. Eventi rilevanti	00
3.10. Rimedi	00
4. Aspetti fiscali delle operazioni di finanziamento	00
4.1. Il regime fiscale ordinario del contratto di finanziamento e delle relative garanzie	00
4.2. L'imposta sostitutiva sui finanziamenti	00
4.3. Il presupposto oggettivo	00
4.4. Il presupposto soggettivo	00
4.5. Il presupposto territoriale	00
4.6. Aliquota e base imponibile, i tributi sostituiti e l'effetto agevolativo dell'imposta sostitutiva	00
4.7. Imposta sostitutiva e sindacazioni	00

3. Struttura standard di un contratto di finanziamento

Di seguito viene esaminata la struttura tipica di un contratto di finanziamento adottato nella prassi, per evidenziare, senza pretesa di esaustività, le principali caratteristiche delle **clausole contrattuali** usualmente impiegate.

Forma Il contratto di finanziamento può essere sottoscritto sia sotto forma di **scrittura privata semplice** che come scrittura privata autenticata o – più raramente – come atto pubblico.

La forma della scrittura **privata autenticata** o dell'**atto pubblico** è impiegata:

- nel caso in cui si voglia attribuire **data certa** all'atto, ai sensi dell'art. 2704 c.c.;
- per il contratto di finanziamento o – più propriamente – per il relativo atto di erogazione e quietanza, affinché quest'ultimo possa costituire **titolo esecutivo** necessario per potere procedere a una esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.;
- qualora il contratto di finanziamento comprenda le disposizioni relative alla **costituzione della garanzia ipotecaria** o – più raramente – di **altre garanzie reali**, al fine di consentire l'iscrizione della garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 2839 c.c. ovvero le diverse formalità richieste in relazione alle ulteriori garanzie reali.

3.1. Parti

Lo schema tipico di un contratto di finanziamento prevede l'indicazione delle **parti** del contratto:

- il **finanziatore** o i finanziatori. Nel caso di più soggetti si parla di finanziamenti in *pool* (le cui peculiari caratteristiche saranno approfondite *infra*, cap. 4, parte I);
- il **beneficiario** o i beneficiari del finanziamento.

In alcuni casi, **altri soggetti** possono esser parte del contratto medesimo al fine di assumere particolari obbligazioni.

Ciò può avvenire ad esempio nel caso in cui alcuni degli obblighi contenuti nel contratto di finanziamento siano ascrivibili al socio del beneficiario (e.g. impegno di mantenere una certa capitalizzazione, impegno a non cedere la propria quota di partecipazione), o nel caso in cui un terzo soggetto presti una **garanzia** a favore della parte finanziatrice nell'interesse della parte finanziata. In alcuni casi, peraltro, i soci del beneficiario si oppongono a tale richiesta optando – se necessario - per la redazione di un documento *a latere* che riduca il rischio di ricorso sugli stessi.

Potere di sottoscrizione Le parti di un contratto di finanziamento sono, di norma, persone giuridiche. Esse, quindi, intervengono alla stipula mediante i propri legali rappresentanti (muniti dei necessari poteri di firma in virtù di previsioni statutarie o di specifiche deliberazioni assun-

te dai competenti organi societari) o mediante l'intervento di procuratori speciali all'uopo autorizzati.

La parte finanziatrice spesso richiede che i consulenti legali del beneficiario confermino, mediante il rilascio di un apposito parere legale (c.d. *legal opinion*), la **sussistenza dei necessari poteri** in capo al firmatario, nonché l'**assenza di restrizioni** alla capacità della società beneficiaria di sottoscrivere il contratto di finanziamento. Tale parere legale può non essere indispensabile nel caso in cui il contratto venga sottoscritto con formalità notarili, in quanto – in questo caso – sarà il notaio ad accertarsi dei poteri di firma. Ciò nondimeno, la *legal opinion* continua ad essere richiesta, soprattutto in operazioni internazionali.

3.2. Parte introduttiva: premesse e definizioni

Premesse Nelle premesse all'operazione di finanziamento viene dato conto degli **elementi di fatto e di diritto** che hanno dato origine al finanziamento, delle circostanze fattuali esistenti alla data di stipula del contratto di finanziamento, delle attività prodromiche alla conclusione del finanziamento e alla ragione per cui questo viene concesso.

Tali specificazioni assumono rilevanza da un punto di vista societario per spiegare le ragioni, di carattere industriale o finanziario, che hanno indotto il beneficiario a contrarre del debito anche indicando lo **scopo per cui questo viene assunto**. Ad esempio, si può indicare che il finanziamento viene concesso al fine di rimborsare un precedente finanziamento o per finanziare i costi per l'acquisizione di una società (anche nell'ambito di una procedura di offerta pubblica di acquisto), un'azienda o un bene immobile. Molto spesso nelle premesse viene anche chiarito che la parte finanziatrice fa affidamento sulle dichiarazioni e garanzie prestate dalla parte finanziata e, eventualmente di eventuali terzi soggetti intervenuti nel contratto.

CLAUSOLA CONTRATTUALE

Premesse

- a) Il beneficiario intende effettuare l'acquisizione della società ... (o la realizzazione di un'iniziativa di sviluppo immobiliare) *ovvero* (o il rifinanziamento dell'indebitamento precedentemente contratto);
- b) Al fine di realizzare l'attività di cui alla premessa A, il beneficiario ha richiesto alla parte finanziatrice la disponibilità di concederle un finanziamento (a medio termine) per un importo massimo pari ad € ...;
- c) A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto di finanziamento, il beneficiario (e i suoi soci) intende (o intendono) concedere le seguenti garanzie reali (o personali): ...;
- d) La parte finanziatrice, facendo affidamento sulla veridicità delle informazioni e della documentazione che sono state fornite dal beneficiario, nonché sulle dichiarazioni e garanzie previste dal presente contratto di finanziamento, si è dichiarata disposta a stipulare il presente contratto di finanziamento, nei termini e alle condizioni qui riportate.

Dato che nelle premesse possono essere contenute statuizioni rilevanti da un punto di vista giuridico che devono essere lette congiuntamente alle successive clausole contrattuali, si è soliti specificare che anche esse costituiscono **parte integrante** del contratto.

Le premesse **non** possono essere considerate delle **vere e proprie “presupposizioni”** in senso giuridico, ma consentono di ricostruire la volontà delle parti e contribuiscono a delineare un quadro di circostanze in presenza delle quali viene concesso il finanziamento e che, qualora venissero meno, o venissero sostanzialmente modificate, potrebbero dare maggiore consistenza ad ipotesi di recesso per giusta causa da parte del soggetto finanziatore.

Definizioni Nei contratti di finanziamento maggiormente complessi vengono riportate **nella parte iniziale** le definizioni dei termini impiegati nel corpo del contratto stesso. I termini definiti sono in genere riconoscibili all'interno del testo contrattuale in quanto convenzionalmente indicati con la **lettera iniziale maiuscola**.

Tali termini sono puntualmente individuati una volta per tutte e, in alcuni casi, di determinati a concetti giuridici, quali ad esempio il concetto di **“controllo”** o di **“imposta”** in modo da chiarire il comune intendimento delle parti a riguardo.

Nell'ambito delle definizioni vengono riportate le esplicazioni dei termini di **natura prettamente finanziaria**, quali ad esempio **“EBITDA”**, **“Disponibilità Liquide”**, **“Posizione Finanziaria Netta”** e tutto quanto necessario ai fini degli impegni di natura finanziaria.

CLAUSOLA CONTRATTUALE

Definizioni

Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, ogni riferimento a: ...

- **“controllo”** di una società dovrà essere interpretato ai sensi dell'art. 2359, co. 1 e 2, c.c. e **“controllato”** e/o **“controllante”** dovrà essere interpretato conseguentemente;
- **“imposta”** dovrà essere interpretato in modo da includere qualsiasi imposta, tassa, tributo od onere di natura analoga attinente al Finanziamento, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse (...)

Evento Pregiudiziale Significativo Tra le definizioni, tipica è la previsione degli eventi che rientrano nella categoria di **“Evento Pregiudiziale Significativo”** (chiamati anche *material adverse change* o *material adverse effect*) ossia quegli eventi patologici che - pur non dando luogo a violazione di una disposizione contrattuale - possono avere un impatto sulla capacità del debitore di far fronte - anche prospetticamente - alle obbligazioni (di natura pecuniaria, ma non solo) assunte con il contratto di finanziamento.

Tale forma di protezione del finanziatore trova applicazione nel caso in cui, **indipendentemente** e anche **a prescindere** dall'eventuale **violazione**

di **dichiarazioni e impegni** o dal verificarsi di **eventi rilevanti**, si registri un significativo **deterioramento delle condizioni** patrimoniali, economiche o finanziarie del finanziato. Tale circostanza può trovare applicazione sia in qualità di **condizione sospensiva**, al verificarsi della quale il finanziatore avrà diritto di non procedere all'erogazione del finanziamento, sia in qualità di **evento rilevante**, al verificarsi del quale il finanziatore potrà richiedere il rimborso del finanziamento erogato. Inoltre, il concetto di "evento sostanzialmente pregiudizievole" può rilevare anche ai fini della determinazione della rilevanza – e quindi della determinazione o meno di un evento rilevante – di una circostanza che viene dedotta come **dichiarazione** o come **impegno** da parte del beneficiario.

Tali previsioni hanno natura residuale (**clausole catch-all** o di **chiusura**) e considerano eventi che non siano stati specificamente dedotti come condizione o per cui non sia stata prevista una specifica dichiarazione o impegno, ma che, cionondimeno, potrebbero avere un impatto negativo sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria del beneficiario (e in alcuni casi anche di altre società ad esso collegate, quali ed esempio le società del proprio gruppo di appartenenza) oppure, più specificamente, sulla capacità del beneficiario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della documentazione finanziaria. L'ampiezza dell'ambito di applicazione della definizione è tipicamente oggetto di lunga negoziazione tra le parti in particolare in relazione alla circostanza che in essa debbano essere ricompresi anche eventi puramente potenziali o futuri, che legittima in alcuni casi le preoccupazioni del beneficiario in relazione a possibili strumentalizzazioni da parte del finanziatore. In alcuni casi l'ambito di tale clausola si estende fino a ricomprendere eventi che potrebbero compromettere la validità e l'efficacia della documentazione finanziaria. Da segnalare infine che nella prassi il verificarsi di un evento pregiudizievole significativo non ha determinato in passato un'ipotesi di accelerazione del finanziamento.

Si riporta di seguito una possibile **definizione** di "Evento Pregiudizievole Significativo".

ESEMPIO

EVENTO PREGIUDIZIEVOLE SIGNIFICATIVO

L'*Evento pregiudizievole significativo* è un evento le cui conseguenze:

- a) influiscono (o potrebbero influire) negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività del beneficiario o di altra società del gruppo;
- b) compromettono (o potrebbero compromettere) la capacità del beneficiario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della documentazione finanziaria;
- c) pregiudicano (o potrebbero pregiudicare) la validità, legittimità o efficacia di qualsiasi documento facente parte della documentazione finanziaria.

Impegni "negativi" Sempre in tema di definizioni, si segnala l'importanza di quelle funzionali a definire il perimetro delle attività consentite o vietate al beneficiario nel vigore del contratto, che per prassi vengono "ritagliate" mediante la previsione dei c.d. **impegni di natura "negativa"**. Essi rappresentano delle restrizioni, ad esempio, della possibilità di assumere **ulteriore indebitamento** o di prestare **ulteriori garan-**

zie. Ciò avviene mediante l'individuazione all'interno delle definizioni sia dei concetti generali di "indebitamento finanziario" e di "garanzie" – mediante i quali viene rintracciato l'ambito del divieto previsto nell'impegno "negativo" – sia degli specifici ambiti di operatività "consentiti" mediante ricorso alle definizioni di "Indebitamento Consentito" e "Garanzie Consentite". La relativa clausola relativa all'impegno "negativo" è strutturata, quindi, secondo il seguente esempio.

CLAUSOLA CONTRATTUALE

Impegno "negativo"

Il beneficiario si impegna a:

- i) ...
- ii) non assumere ulteriore Indebitamento Finanziario, fatta eccezione per l'Indebitamento Consentito;
- iii) non prestare ulteriori Garanzie, fatta eccezione per le Garanzie Consentite;
- iv) ...

Garanzie consentite Si riporta a fini esplicativi, anche una possibile definizione di "**Garanzie Consentite**" sottolineando come sia di fondamentale importanza nel corso della negoziazione definire attentamente l'ambito dell'operatività consentita al beneficiario del finanziamento.

ESEMPIO

GARANZIE CONSENTITE

Il termine "*Garanzie consentite*" indica le garanzie personali (c.d. "*corporate*") che siano prestate dal beneficiario:

- a) nei confronti di società da esso controllate;
- b) nello svolgimento della sua ordinaria attività d'impresa;
- c) in aggiunta a quelle ricomprese nei precedenti paragrafi a) e b), non eccedenti un importo tempo per tempo pari ad €

(*Omissis*).

3.5. Utilizzo, interessi e rimborso

Proseguendo nello schema di contratto di finanziamento tipico delineato sopra, si giunge alle previsioni relative all'utilizzo del finanziamento, al pagamento degli interessi e al rimborso dell'importo in linea capitale.

Utilizzo Il finanziamento può essere erogato – a seconda delle esigenze della parte finanziata e alla particolare tipologia di operazione connessa al finanziamento – **in una o più soluzioni.**

La prima strada sarà seguita ad esempio nel caso di un'acquisizione che preveda la corresponsione del prezzo di acquisto in un'unica *tranche*; la seconda soluzione potrà invece impiegata nel caso in cui si vada a finanziare un progetto per cui le erogazioni seguano la progressione degli stati di avanzamento dei lavori di costruzione, oppure nel caso in cui si finanzino a determinate scadenze gli investimenti in capitale fisso o il ciclo del capitale circolante della società beneficiaria.

Viene usualmente previsto un **periodo di disponibilità** entro il quale il beneficiario può richiedere l'erogazione di tutto o parte del finanziamento. Scaduto tale periodo, tale facoltà viene meno e l'importo totale del finanziamento in linea capitale viene cristallizzato.

Da un punto di vista procedurale, poi, l'erogazione è soggetta al ricevimento di una comunicazione da parte del finanziatore, con una tempistica tale da consentire il reperimento della necessaria provvista, di una **richiesta di erogazione** in cui sia specificato l'importo richiesto e la data in cui si richiede l'effettiva messa a disposizione delle somme (c.d. Data di Utilizzo).

CLAUSOLA CONTRATTUALE

Richiesta di erogazione

.... (parte finanziatrice)

Egregi Signori,

facciamo riferimento al contratto di finanziamento stipulato in data ... tra ..., da un lato e ... dall'altro lato, ai sensi del quale è stato concesso un finanziamento fino ad un importo massimo complessivo pari a € ...

Con la presente, Vi chiediamo irrevocabilmente di voler erogare, in data ..., l'importo di € ... sul conto corrente n. ..., presso ..., intestato a

Con la presente si attesta inoltre che:

- i) le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del contratto di finanziamento sono vere, complete, accurate e corrette al-la data odierna;
- ii) non si è verificato alcun evento rilevante.

La presente richiesta di utilizzo è irrevocabile e immodificabile.

Tutte le condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento sono state soddisfatte.

Distinti saluti.

... (parte finanziata)

Calcolo degli interessi Viene poi stabilita la **modalità** con cui sono calcolati gli interessi che maturano sull'importo in linea capitale di volta in volta erogato.

Il calcolo degli interessi dipende dalla tipologia di tasso di interesse prescelto (nella prassi, tasso fisso o tasso variabile con una fortissima preponderanza della seconda categoria):

- in ipotesi di **tasso fisso**, viene indicato un **unico valore in percentuale** che sarà applicato all'importo in linea capitale di volta in volta erogato e non rimborsato secondo la periodicità prescelta;
- nell'ipotesi del **tasso variabile**, molto più frequente nella prassi, invece, il tasso applicabile viene **indicizzato rispetto ad un parametro di riferimento**, generalmente il tasso Euribor per i finanziamenti in valuta Euro. Pertanto, in tal caso, il tasso applicabile risulta pari alla somma tra il parametro di riferimento (*i.e.* Euribor) ed un margine (c.d. *spread*) concordato sulla base della rischiosità dell'operazione di finanziamento.

In entrambi i casi gli interessi vengono usualmente pagati su base mensile, trimestrale o semestrale, in **via posticipata** rispetto al periodo di interessi di riferimento.

In alcuni casi, a fronte di una **variazione della rischiosità** come originariamente valutata dal finanziatore sulla base di determinati indici, può essere prevista una maggiorazione o una riduzione del margine applicabile (c.d. *step-up* o *step-down* del margine).

ESEMPIO

STEP-DOWN DEL MARGINE

“**Margine**” indica un numero di punti base in ragione d'anno da determinare come segue:

a) fino al bilancio d'esercizio alla data [...], in misura fissa pari a Euribor + [...] *bps per annum*;

b) a partire dal bilancio d'esercizio alla data [...] e salvo che si sia verificato un evento rilevante, a seconda del valore del rapporto tra Indebitamento Finanziario ed EBITDA risultante dal bilancio consolidato del beneficiario, co-sì come rilevato in sede di approvazione del bilancio d'esercizio:

Indebitamento finanziario/EBITDA	Margine
$X > 4,0$	200 bps
$3,5 < X \leq 4,0$	185 bps
$3,0 < X \leq 3,5$	170 bps
$2,00 < X \leq 3,0$	155 bps
$X \leq 2,0$	140 bps

Questo meccanismo ha il pregio di:

- adeguare tempestivamente la remunerazione del finanziamento alla sua effettiva rischiosità; e
- convenire ex ante possibili aumenti o diminuzioni, evitando così delicate negoziazioni tra il soggetto finanziatore e il soggetto finanziato all'effettivo verificarsi di quel miglioramento o peggioramento.

Interessi di mora Tipicamente nei contratti di finanziamento è anche indicato l'importo degli interessi di mora che si andranno ad aggiungere agli interessi corrispettivi nel caso di **inadempimento del beneficiario**

rispetto all'obbligazione di rimborso del capitale e pagamento degli interessi in una misura compresa per prassi tra 1% e 3%.

Gli interessi di mora **si applicano automaticamente** dal giorno della scadenza del termine previsto per l'adempimento, poiché le obbligazioni di pagamento relative ad un contratto di finanziamento possono essere qualificate come "portable" ai sensi dell'art. 1219, co. 3, c.c. e non richiedono una vera e propria costituzione in mora da parte del creditore. Per la trattazione di tematiche relative alla possibilità di capitalizzazione degli interessi e all'usuraietà del tasso di interesse applicabile, si rinvia al successivo capitolo (v. *infra*, cap. 4, parte I).

Rimborso del finanziamento Per quanto attiene al rimborso in linea capitale del finanziamento occorre distinguere in linea generale **due ipotesi**, a seconda della tipologia di operazione sottostante:

1. il **rimborso del capitale a rate** secondo un **piano di ammortamento predefinito**. Si parla in questo caso di un contratto di finanziamento **amortizing** ai sensi del quale, secondo una determinata periodicità, la parte finanziata corrisponde al finanziatore **sia una quota capitale sia una quota interessi**. Nei finanziamenti con ammortamento si può distinguere un periodo iniziale, di **preammortamento**, durante il quale il beneficiario corrisponde **rate di soli interessi** non effettuando rimborsi in linea capitale e pertanto non andando a ridurre l'importo del capitale da rimborsare. Nella prassi tale soluzione è adottata al fine di **agevolare il finanziato**, tipicamente una SPV (*special purpose vehicle*), nel caso in cui l'attività oggetto di acquisizione non generi sostanzialmente alcun flusso finanziario iniziale, richiedendo un certo periodo di tempo per entrare a regime e, di conseguenza, produrre i flussi finanziari necessari per il rimborso del prestito.

Tale concetto è da distinguere rispetto a quello di **prefinanziamento** che consiste, invece, in un'erogazione di risorse finanziarie preliminare ed accessoria rispetto all'erogazione del finanziamento che sarà la principale e ad essa successiva. Il prefinanziamento è strettamente legato e trova la sua giustificazione nella successiva erogazione del finanziamento e pertanto non può essere inteso come una separata operazione finanziaria. Nella maggior parte dei casi il prefinanziamento viene accordato nella forma tecnica dell'apertura di credito in conto corrente. All'atto dell'erogazione del finanziamento principale il beneficiario potrà rimborsare l'importo ottenuto a titolo di prefinanziamento o, in alternativa, il finanziatore potrà trattenere dall'importo dell'erogazione principale la somma già erogata a titolo di prefinanziamento corrispondendo al beneficiario solamente la differenza. Il prefinanziamento è molto ricorrente nelle operazioni di credito ipotecario in cui viene fornita della provvista alla parte finanziata prima che avvenga il passaggio di proprietà del bene immobile e che, quindi, sia possibile iscrivere la relativa ipoteca.

2. il **rimborso c.d. bullet**: il finanziato si obbliga a rimborsare a scadenza **l'intero ammontare in un'unica soluzione** pagando fino ad allora **solo gli interessi di volta in volta maturati**. I pagamenti previsti in corrispondenza della data di scadenza sono anche definiti **balloon**.

Le rate pagate periodicamente dalla parte finanziaria saranno quindi comprensive esclusivamente della quota interessi. Queste tipologie di finanziamento sono – per loro natura – più rischiose per le banche, in quanto usualmente destinate ad essere rifinanziate. Esiste, infatti, la possibilità che il beneficiario non sia in grado di rimborsare il suo debito residuo alla scadenza mediante ricorso ai propri fondi o a nuovo indebitamento (c.d. *refinancing risk*); tale ipotesi può comportare una crisi di liquidità del beneficiario, che può essere anche prodromica ad uno stato di insolvenza.

Va peraltro segnalato che la stragrande maggioranza dei finanziamenti alle imprese si compone sia di una tranche *amortizing*, sia di una tranche *bullet*.

Finanziamenti “term” e “revolving” Qualora un finanziamento sia strutturato come un c.d. *term loan*, una volta effettuato il rimborso del capitale alle scadenze contrattuali, la parte finanziata **non può più richiedere di nuovo l'utilizzo** della somma rimborsata, la cui disponibilità viene quindi ad essere definitivamente cancellata.

Nel caso in cui, invece, il finanziamento sia strutturato come un c.d. *revolving loan*, la parte finanziata potrà richiedere **ulteriori erogazioni** anche a seguito del rimborso di parte del finanziamento, pur sempre **nell'ammontare massimo del finanziamento concesso**.

Nel caso di finanziamento *revolving*, le somme erogate debbono di volta in volta essere rimborsate alle relative scadenze del periodo di interessi prescelto. Le parti possono peraltro disciplinare l'ipotesi in cui l'importo del finanziamento venga esteso e rinnovato (c.d. clausola di *roll-over*) a favore della parte finanziata. Le attività da compiere da parte della parte finanziatrice e della parte finanziata, dipenderanno dall'entità dell'importo di cui si chiede il rinnovo e/o l'estensione se, cioè, superiore, inferiore o uguale a quanto già erogato dalla parte finanziatrice. Si riporta di seguito un esempio di clausola di *roll-over* in cui vengono prese in considerazione le tre possibili ipotesi.

CLAUSOLA CONTRATTUALE

Clausola di roll-over


L'ammontare in linea capitale di ciascun importo erogato dalla parte finanziatrice sarà rimborsato dal beneficiario alla relativa data di scadenza mediante versamento dei relativi importi.

In caso di rinnovo dell'utilizzo da parte del beneficiario di un importo già erogato in precedenza, laddove l'importo dell'erogazione successiva sia di ammontare:

- a) inferiore a quello dell'erogazione precedente, il beneficiario dovrà rimborsare la differenza alla relativa data di scadenza;
- b) superiore a quello dell'erogazione precedente, la parte finanziatrice erogherà al beneficiario la differenza positiva;
- c) coincidente a quello dell'erogazione precedente, non avrà luogo alcun rimborso ovvero erogazione.

Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del beneficiario di pagare alla relativa data di scadenza gli interessi di volta in volta maturati.

SCHEMA RIEPILOGATIVO



(Omissis).

4. Aspetti fiscali delle operazioni di finanziamento

4.1. Il regime fiscale ordinario del contratto di finanziamento e delle relative garanzie ■ art. 3, co. 2, n. 3, d.P.R. n. 633/1972

Trattamento fiscale Le operazioni di finanziamento effettuate nell'ambito dell'attività d'impresa verso un corrispettivo rappresentano **prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell'IVA** ai sensi dell'art. 3, co. 2, n. 3 d.P.R. n. 633/1972, ancorché alle medesime operazioni non risulti applicabile l'IVA in virtù dell'esenzione prevista all'art. 10, co. 1, n. 1 d.P.R. n. 633/1972. Tanto considerato, in applicazione del c.d. principio di alternatività IVA/registo di cui all'art. 40 d.P.R. n. 131/1986, il contratto di finanziamento è soggetto a registrazione solo in "caso d'uso" con applicazione dell'**imposta fissa nella misura di € 168**, a meno che si tratti di atto redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, caso in cui è prescritta la registrazione "in termine fisso" (i.e. obbligatoria) sempre con applicazione dell'imposta fissa di € 168.

A norma dell'art. 6 d.P.R. n. 131/1986 si ha "**caso d'uso**" quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il de-

posito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale dei contratti di garanzia che assistono le operazioni di finanziamento, occorre operare una distinzione tra le ipotesi in cui è previsto un **corrispettivo per la prestazione della garanzia** e le ipotesi in cui **non è previsto alcun corrispettivo**.

Nel primo caso, la garanzia rientra nel **campo di applicazione dell'IVA** e, di conseguenza, l'imposta di registro trova applicazione nella misura fissa di € 168 nel solo caso d'uso o di stipula della garanzia per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel secondo caso (quello più frequente nell'ambito delle operazioni di finanziamento bancario), invece, occorre procedere alla seguente ulteriore distinzione:

- a) se la garanzia è **rilasciata dal prenditore** per obbligazioni proprie, il contratto di garanzia è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di **€ 168**. Rappresenta una eccezione a tale regola il contratto di cessione di crediti in garanzia che, secondo l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate, è soggetto all'imposta di registro con aliquota dello 0,5%, applicabile sul valore nominale dei crediti ceduti, anche quando ad effettuare la cessione è il medesimo prenditore (cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 278/2008). In ogni caso, l'obbligo di registrazione sussiste soltanto al verificarsi del caso d'uso o nell'ipotesi di stipula della garanzia per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) se invece la garanzia è **rilasciata da un terzo** a favore del prenditore, il contratto di garanzia è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale con l'**aliquota dello 0,5%**. Tuttavia, nella misura in cui la garanzia rientri tra i "contratti bancari" di cui alla nota dell'art. 1 Tariffa, Parte Seconda d.P.R. n. 131/1986, la registrazione dovrà essere effettuata nel solo caso d'uso o di stipula del contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Vi è altresì da considerare che laddove la garanzia sia stipulata mediante **scambio di corrispondenza**, l'imposta di registro dovrà essere applicata solo al verificarsi del caso d'uso. Al riguardo, tuttavia, giova ricordare che ai fini fiscali lo scambio di corrispondenza acquista rilevanza soltanto per i contratti per cui la legge non richiede la forma scritta a pena di nullità.

4.2. L'imposta sostitutiva sui finanziamenti ■ art. 20 d.P.R. n. 601/1973

Imposta ad aliquota fissa Al ricorrere di determinate condizioni i finanziamenti bancari sono soggetti ad una **imposta ad aliquota fissa**, sostitutiva di tutte le imposte d'atto (registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, etc.) altrimenti applicabili ai provvedimenti, gli atti, i contratti e le formalità inerenti l'operazione di finanziamento, la sua esecuzione,

modificazione ed estinzione (c.d. **imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine**).

Presupposti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva L'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al verificarsi di un presupposto di carattere oggettivo (deve trattarsi di un finanziamento a medio e lungo termine, avente cioè una durata contrattuale superiore a diciotto mesi), di un presupposto di carattere soggettivo (il finanziamento deve essere concesso da una azienda di credito) e di un presupposto territoriale (in virtù del rinvio operato dall'art. 20 d.P.R. n. 601/1973 alle norme sull'imposta di registro). In presenza dei suddetti elementi, il finanziamento e gli atti ad esso connessi, in luogo delle ordinarie imposte d'atto, scontano l'imposta sostitutiva nella misura dello **0,25% dell'ammontare erogato o messo a disposizione**. Il soggetto passivo del tributo, obbligato al versamento dell'imposta sostitutiva, è l'azienda di credito che in genere si rivale sul prestatore in base a specifiche pattuizioni contrattuali.

4.3. Il presupposto oggettivo ■ art. 15 d.P.R. n. 601/1975

Finanziamenti superiori a 18 mesi In base all'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 il regime dell'imposta sostitutiva si applica alle **operazioni di finanziamento** la cui durata contrattuale sia **superiore ai diciotto mesi**.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la norma in base alla quale i contratti di finanziamento, per essere considerati a medio lungo termine, debbano avere durata superiore a diciotto mesi, impone che tale durata sia **almeno di diciotto mesi e un giorno**; con la conseguenza che l'adempimento deve poter essere richiesto esclusivamente il secondo giorno successivo alla scadenza dei diciotto mesi (cfr. Cass. 18.2.94, n. 1585).

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'indagine relativa alla durata del finanziamento deve essere eseguita avendo riguardo alla **durata contrattualmente pattuita dalle parti**, indipendentemente dalle **successive vicissitudini del rapporto contrattuale**.

Al riguardo, la Corte di Cassazione (Cass. 18.2.94, n. 1585), ha espressamente affermato che «secondo la testualità dell'ultimo comma dell'art. 15 [d.P.R. n. 601/1973, N.d.R.] ciò che assume rilievo è la durata dell'operazione stabilita contrattualmente, per cui è dal negozio sottoposto ad imposizione che deve individuarsi il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 e non già dall'evolversi successivo del rapporto». Interpretazione confermata anche dall'ABI nel parere n. 442 dell'11.12.98 e nel parere n. 439 del 27.11.98, nonché nel parere n. 309 del 19.11.97: «né va trascurato che l'Amministrazione finanziaria [...] si è sempre espressa, come già accennato, nel senso di considerare rilevante la durata pattuita nel contratto e non quella misurata ex post». Nello stesso senso anche la circolare dell'Agenzia del Territorio n. 3/2001.

A fini di completezza si fa presente che rientrano nell'ambito dell'applicazione dell'imposta sostitutiva i finanziamenti di qualsiasi du-

rata relativi ad operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori produttivi indicati nell'art. 16 d.P.R. n. 601/1973, nonché i finanziamenti speciali indicati nell'art. 19 d.P.R. n. 601/1973, per i quali sono previste particolari modalità di applicazione dell'imposta.

Ipotesi di recesso del finanziatore Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e della prassi che si sono andate consolidando negli ultimi anni, l'imposta sostitutiva è applicabile soltanto quando l'azienda di credito si impegni *ab origine* a mettere a disposizione del prenditore le somme finanziate per un periodo non inferiore a diciotto mesi, **senza possibilità di recesso ad nutum**. Pertanto, non possono beneficiare dell'imposta sostitutiva i contratti che, pur prevedendo una durata superiore ai diciotto mesi, attribuiscono all'azienda di credito la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dal verificarsi di circostanze oggettive e/o da qualsiasi inadempimento del prenditore (cfr. Cass. 4.4.02, n. 4972; Circ. min. 24.9.02, n. 8; Ris. 24.2.03, n. 1; Ris. 24.3.03, n. 2).

Sono invece compatibili con l'applicazione dell'imposta sostitutiva le clausole che garantiscono all'azienda di credito la **possibilità di recedere dal contratto per insolvenza del prenditore o per diminuzione delle garanzie** ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1819 e 1186 c.c.

Con Parere del 20.1.03 l'Avvocatura dello Stato ha affermato che «le cause dalle quali possa discendere l'anticipata cessazione degli effetti debbono essere riconducibili, in ogni caso, a fatti che, anticipatamente previsti, siano tali da incidere (con efficacia *ex tunc* – risoluzione – o *ex nunc* – recesso) sulla stessa causa che ha costituito la ragione fondamentale dello specifico negozio creditizio».

Ipotesi di recesso del prenditore La presenza nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine di clausole che consentano espressamente al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l'estinzione del debito prima che decorra la durata minima stabilita dall'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 **non è incompatibile con il regime dell'imposta sostitutiva**. È quanto ha espressamente chiarito l'Agenzia del Territorio con circolare n. 7/T del 14.6.07.

Con la circolare sopra menzionata l'Agenzia del Territorio sembra avere definitivamente superato la posizione espressa nella precedente Circolare n. 6/2007, nell'ambito della quale, avallando la posizione espressa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11165/2005, era stata affermata l'incompatibilità del regime dell'imposta sostitutiva con le clausole che consentano al prenditore la risoluzione del contratto di finanziamento prima che siano decorsi i diciotto mesi e un giorno richiesti dalla normativa.

4.4. Il presupposto soggettivo

Banche italiane, succursali estere e banche comunitarie L'imposta sostitutiva si applica alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate da «**aziende e istituti di credito** e da loro sezioni o ge-

stioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il **credito a medio e lungo termine**» (art. 15, co. 1, d.P.R. n. 601/1973). Con il nuovo **Testo Unico Bancario** (d.lgs. n. 385/1993), tuttavia, non è più attuale la distinzione tra “aziende” e “istituti” di credito. In base all’attuale quadro normativo, l’imposta sostitutiva risulta applicabile:

- alle banche iscritte all’albo delle **banche autorizzate in Italia**;
- alle **succursali italiane di banche estere** (sia comunitarie che extra-comunitarie);
- alle **banche comunitarie** che operano in Italia in regime di libera prestazione, ovvero senza avere una stabile organizzazione in Italia.

Con la circolare n. 246/1996 il Ministero delle Finanze ha espressamente affermato che «in presenza di tutti i requisiti richiesti per l’applicazione delle agevolazioni nel settore del credito, recato dal Titolo IV del già richiamato d.P.R. n. 601, non sussistono, pertanto, motivi per disconoscere agli istituti comunitari di cui si tratta l’estensione delle medesime norme tributarie».

4.5. Il presupposto territoriale ■ art. 2 d.P.R. n. 131/1986

Il d.P.R. n. 601/1973 non sancisce espressamente il presupposto della territorialità ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro. Tuttavia, in virtù del rinvio operato dall’art. 20, co. 5, d.P.R. n. 601/1973, all’imposta sostitutiva risultano applicabili i principi generali stabiliti per l’imposta di registro; di conseguenza, a norma dell’art. 2 d.P.R. n. 131/1986, in base al quale vanno assoggettati ad imposta di registro in termine fisso soltanto gli **atti formati nel territorio italiano**. I **contratti di finanziamento firmati all’estero** non dovrebbero essere assoggettati ad imposta sostitutiva in Italia, ancorché sottoscritti da istituti di credito italiani.

Al riguardo, secondo l’opinione espressa dal Ministero delle Finanze, «per la chiara connessione operata dal legislatore tra imposta sostitutiva e di registro ed in considerazione che quest’ultima colpisce gli atti formati nello Stato italiano, alle operazioni di finanziamento poste in essere dagli istituti di credito italiani fuori dal territorio nazionale non torna applicabile il regime fiscale dell’imposta sostitutiva ma quello in vigore nello Stato estero interessato. È appena il caso di far presente che ove dette operazioni debbano spiegare effetti anche in Italia non è applicabile il regime agevolato dell’imposta sostitutiva, ma quello ordinario previsto per le singole imposte» (Risoluzione 10.4.00, n. 45/E).

Va segnalato, tuttavia, che la **Direzione Regionale dell’Entrate della Lombardia**, seppure nell’ambito di una comunicazione interna (prot. 2008/25064/DA3) diretta agli uffici locali della Lombardia, ha posto l’accento su una “**prassi elusiva degli obblighi di cui all’art. 15 d.P.R. n. 601/1973**”, riscontrata in operazioni di finanziamento aventi le seguenti caratteristiche:

- parti residenti in Italia;
- contratto di finanziamento in lingua italiana;
- atto regolato dalla legge italiana;

- esplicazione degli effetti del finanziamento sul territorio italiano.

Secondo l'opinione espressa dalla Direzione Regionale della Lombardia tali operazioni di finanziamento hanno carattere elusivo e dovrebbero perciò essere comunque assoggettati ad **imposta sostitutiva in Italia** nonostante la sottoscrizione del contratto sia avvenuta all'estero.

4.6. Aliquota e base imponibile, i tributi sostituiti e l'effetto agevolativo dell'imposta sostitutiva

Aliquota e base imponibile L'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva è dello **0,25%**, applicabile sull'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati nell'esercizio. Tanto considerato, laddove la somministrazione delle somme finanziate avvenga in più esercizi, **in ciascun esercizio si tiene conto delle singole erogazioni effettuate**. In aggiunta, per i finanziamenti effettuati mediante apertura di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'**ammontare del fido che concorrerà integralmente alla formazione della base imponibile nell'esercizio di stipula del contratto**.

I tributi sostituiti Al ricorrere di tutti i presupposti per l'applicabilità dell'imposta sostitutiva alle operazioni di finanziamento, «tutti i **provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime**, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle **garanzie** di qualunque tipo da chiunque ed in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, [...] sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative». L'esenzione viene meno solo per le **imposte relative ad eventuali atti giudiziari**, le quali di regola saranno dovute nella misura ordinaria.

L'effetto agevolativo dell'imposta sostitutiva Innanzi tutto va precisato che il regime dell'imposta sostitutiva dovrebbe trovare applicazione tutte le volte in cui **sussistano i relativi presupposti**, indipendentemente dalla sua convenienza o meno per le parti coinvolte nell'operazione di finanziamento.

Quanto sopra posto, non sempre l'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo dei tributi sostituiti genera un effettivo vantaggio in termini di carico fiscale dell'operazione di finanziamento. Invero, considerato che le operazioni di credito sono soggette ad IVA, ancorchè in regime di esenzione, alle medesime risulta applicabile in via ordinaria l'imposta di registro nella misura fissa di € 168, rispetto alla quale risulta certamente più gravosa l'imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25%.

Un concreto effetto agevolativo si ha allorché il finanziamento è assistito da un *security package* la cui tassazione in via ordinaria risulterebbe più gravosa rispetto all'applicazione dell'imposta

sostitutiva. È il caso dei finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria, in quanto l'imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25% applicabile sull'ammontare del finanziamento è certamente inferiore all'imposta da corrispondere per l'iscrizione di ipoteca pari al 2% dell'ammontare garantito.

4.7. Imposta sostitutiva e sindacazioni

Esenzione Nelle ipotesi in cui un contratto di finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva viene stipulato da una o più banche e successivamente ceduto in tutto o in parte ad altri enti creditizi, si pone il problema di capire se gli atti mediante i quali viene effettuata la cessione del finanziamento (*i.e.* **cessione del credito o del contratto** a seconda che sia stata già effettuata o meno l'erogazione) e gli **atti ricognitivi per il subentro nelle relative garanzie** siano coperti dall'esenzione di cui all'art. 15 d.P.R. n. 601/1973. Al riguardo, sia l'Amministrazione finanziaria (circ. n. 12/T del 2002, Risoluzione n. 310932/88 del 1989, Risoluzione 400352 del 1989) che la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4970/2002) si sono espresse in senso negativo in quanto mancherebbe un **nesso di correlazione** tra l'**operazione di finanziamento** e la **cessione del credito o del contratto**.

APPROFONDIMENTI

Aggio, *Sul mutuo di scopo convenzionale*, in *Riv. Not.*, 2009, II, 445 ss.
 Attanasio, *Natura giuridica del mutuo di scopo e momento perfezionativo del contratto*, in *Riv. dir. impr.*, 2009, 180 ss.
 Bontempi, *Diritto bancario e finanziario*, Milano, 2009.
 Fausti (1), *Il mutuo*, Napoli, 2004.
 Fausti (2), *Questioni in tema di scioglimento unilaterale del contratto di mutuo bancario*, in *Not.*, 2001, 1, 63 ss.
 Mazzamuto, voce *Mutuo (mutuo di scopo)*, in *Enc. Giur.*, XX, Roma, 1990, 6 ss.
 Molle, *I contratti bancari*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. Cicu-F. Messineo, Milano, 1972.
 Teti, *Il mutuo*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1985.



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)